

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

LEGGE REGIONALE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO REGIONALE DI IN
CREMENTO IPPICO PER LA PUGLIA (I.R.I.I.P.)".

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO

Decisioni della III Commissioni approvate all'unanimità nella seduta
del 28/6/1979

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ALLA LEGGE REGIONALE "ISTITUZIONE E DISCIPLINA
DELL'ISTITUZO REGIONALE DI INCREMENTO IPPICO PER LA PUGLIA (I.R.I.I.P.)".


RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

il Governo ha rinviato la legge regionale "Istituzione e disciplina dello istituto regionale di incremento ippico per la Puglia(I.R.I.P.)" a nuovo esame del Consiglio formulando alcune osservazioni che la Commissione ha ritenuto ,sostanzialmente, di accettare.

L'unica osservazione del Governo, peraltro fatta in preambolo, che la Commissione non ha ritenuto di dover accettare riguarda la piena potestà, che il Governo mostra di non condividere, delle Regioni a legiferare l'istituzione di un ente strumentale per gestire le funzioni trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 616/1977.

(Cosimo Raimondo)



Bari, 28/6/1979

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ALLA LEGGE REGIONALE "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO REGIONALE DI INCREMENTO IPPICO PER LA PUGLIA (I.R.I.I.P.)".

Osservazioni del Governo	Decisioni della III Commissione
<p>1) Terzo comma articolo 9 illegittimamente domanda al atto amministrativo con il Consiglio regionale disciplina indennità carica gettoni presenza et rimborso spese che est invece demandarsi alla legge specie riguardo ammontare indennità et gettoni aut almeno criteri per determinazione loro ammontare - circa rimborsi spese occorre riferirsi al sole spese viaggio effettivamente sostenute aut con previsione trattamento economico missione ove spettante secondo vigente normativa regionale.</p>	<p>L'art.9 è così sostituito: " Al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione del l'Istituto è dovuta una indennità di carica stabilita, al lordo delle ritenute di legge e per 12 mesi all'anno, nella misura di lire 200.000 mensili per il Presidente e di lire 100.000 mensili per ciascuno dei Vicepresidenti. Ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio, è dovuto un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero e per un massimo di 12 sedute all'anno. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio per i quali vale la normativa regionale vigente in materia di trattamento economico di mis</p>

sione, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese di viaggio sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di ^{abituale} dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese di viaggio sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo ^{per} ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale."

- 2) Secondo comma art.13 demandando al Consiglio Regionale emanare provvedimenti amministrativi per dotazione personale et ordinamento uffici et servizi Istituito in questione sulla base proposte avanzate da consiglio amministrazione Istituito medesimo contrasta con principio cui menzionato primo comma articolo 96 e articolo 97 costituzione che richiede strumento legislativo.
- Alla parola "approvazione" di cui al secondo comma dell'art.13 sono aggiunte le seguenti parole:
"con apposita legge regionale da emanarsi nei successivi 60 giorni".

) Terzo comma medesimo articolo 13 prevedendo inquadramento in ruolo regionale personale giornaliero assunto da ente provenienza contrasta con principio cui terzo comma articolo 97 costituzione che richiede concorso per accesso at impieghi in pubbliche amministrazioni.

Il terzo comma dell'art.13 e così sostituito:

" Il personale di cui al primo comma del presente articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura sarà inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro gg.60 dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei dipendenti della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle qualifiche di provenienza. La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati entro gg.30 dalla entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, dal primo comma dell'art.13 sono soppresse le parole:

"di cui al terzo comma del presente articolo".

4) Articolo 14 assicura solo parziale copertura onere atteso che capitolo 208/1 bilancio 1979 presenta stanziamento 50 milioni at fronte onere indicato in 500 milioni.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa sub Cap. 208/1 dell'art.14 sono ridotti da "500.000.000" a "50.000.000".

5) Ricostituzione su base regionale ente soppresso in applicazione legge 641/1978 potest comportare sotto profilo sia legittimità che merito contrasto con principi riorganizzazione servizi et contenimento spese desumibili da detta legge at stregua anche generale principio cui primo comma art.97 costituzione.

Il rilievo del Governo non è condivisibile dal momento che la potestà delle Regioni a statuto ordinario (cfr. ~~anche~~ art.13 D.P.R. n.616/1977) di legiferare l'istituzione di enti strumentali finalizzati alla gestione delle funzioni trasferite alle stesse ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 616/1977, acquista maggiore perspicuità proprio in virtù del fatto che è giunto a termine positivamente -con la legge n.641/1978- il procedimento di verifica dell'inerenza a competenza regionale delle funzioni già svolte dallo Stato tramite gli Istituti di Incremento Ippico.

L'ipotizzato contrasto di legittimità e di merito con i principi di riorganizzazione dei servizi e del contenimento delle spese desumibili, a detta del Governo, dalla legge n.641/1978 e con il principio generale di cui al primo comma dell'art.97 Cost., in realtà non sussiste essendo tali principi, e in particolare quello generale di cui all'art.97 Cost., ~~validi e certamente da perseguire non a prescindere ma in subordine e nel quadro della salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite, quali si profilano nella fattispecie.~~ validi e certamente da perseguire non a prescindere ma in subordine e nel quadro della salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite, quali si profilano nella fattispecie.